

Il Ministero del Lavoro, nell'**interpello 24 maggio 2010 n. 17**, ha esaminato la questione relativa alla computabilità nella quota di riserva ex art. 4 comma 4 della Legge n. 68/1999 del soggetto assunto come normodotato divenuto inabile durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

La suddetta norma stabilisce che *“i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all’art. 3 se hanno subito una diminuzione della capacità lavorativa inferiore al 60% o comunque, se sono divenuti inabili a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro”*.

Quanto alle procedure da seguire, osserva il Ministero che *“ciò che rileva è l’attestazione da parte del datore di lavoro concernente l’osservanza degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, attestazione che produce i suoi effetti con riferimento al periodo considerato. (...) La circostanza fondamentale è che il soggetto che rilascia l’attestazione sia in grado di affermare con certezza l’esistenza dei due presupposti sopra citati”, ovvero una percentuale di invalidità pari o superiore al limite legale e la mancanza di una sentenza passata in giudicato che accerti responsabilità datoriali nell’accadimento dell’infortunio.*